

#### **D) Cosa si intende per Temporary shop?**

R) Sono temporary shop gli esercizi nei quali le attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sono esercitate per non oltre sessanta giorni.

L'attività di vendita è soggetta a preventiva SCIA da inoltrare al SUAP *on line* ed è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa su suolo privato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30 giugno 2017.

#### **D) Cosa si intende per Outlet?**

R) Sono outlet gli esercizi commerciali destinati alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. L'apertura di un outlet è autorizzata secondo le modalità previste per gli esercizi commerciali di dimensione corrispondente, con indicazione, da parte dell'interessato, della natura e della qualità degli articoli in vendita. Sulla natura e sulla qualità degli articoli in vendita, l'esercente fornisce al pubblico adeguate informazioni mediante specifica cartellonistica e/o ogni altro mezzo idoneo.

#### **D) Esercizi di Vicinato Alimentare con consumo immediato sul posto ?**

R) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali dell'esercizio e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

In presenza dei necessari requisiti igienico-sanitari, l'attività è svolta con le seguenti modalità:

- l'utilizzo solo di arredi tipici degli esercizi di vicinato (es. banco di vendita, piano di appoggio), di piatti, bicchieri e posate monouso;
- il ritiro direttamente al banco di vendita degli alimenti pronti per il consumo sul posto;
- la vendita di bevande in confezione originale.

È precluso l'utilizzo di tavoli e sedie tipici dell'attività di ristorazione, ma è consentito aprire bottiglie, lattine o altro, senza servire il prodotto.

#### **D) approvazione Canne Fumarie di un ristorante in condominio**

R) L'apposizione di una canna fumaria sulle parti comuni a servizio del ristorante è lecita, previo verifiche tecniche con l'Amministratore affinché non intralci manutenzione di tubazioni già presenti (acqua, energia, gas, cavi fotovoltaico, antenna centralizzata etc. ); la Canna fumaria deve sporgere almeno due metri oltre il parapetto e portare filtri per l'eliminazione di odori e fumo considerati nocivi per la salute. Gli edifici interessati dal recente intervento di cappotto termico devono prevedere un parere di un tecnico in accordo con il condominio affinché non si danneggi o limiti il lavoro eseguito con il sostegno pubblico. Va ad ogni buon conto garantito il rispetto però dei divieti contenuti nel regolamento contrattuale e dei limiti di legge delle varie amministrazioni comunali.

#### **D) Ci sono limitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante?**

---

R) L'articolo 60 comma 3 della Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 prevede che *"Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie."*

Il successivo articolo 61 precisa inoltre che *"1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune."* e che *"2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 42/2004, il Comune individua le zone nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni"*

*per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.”*

Alla luce di ciò, si suggerisce di contattare preventivamente i SUAP dei Comuni ove si intende svolgere l'attività per verificare eventuali restrizioni all'attività di commercio e somministrazione in forma itinerante oltre a quelle previste dalla Legge Regionale 7/2020.

Si tenga comunque conto del fatto che il mezzo utilizzato per la vendita o la somministrazione di norma non può sostare nella stessa area per un periodo di tempo indeterminato, ma solo per il *“tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza”*.

#### **D) Cosa si intende per Commercio su aree pubbliche? Qual è la normativa di riferimento in Campania?**

---

R) La normativa di riferimento in Campania per il commercio su aree pubbliche è costituita dal Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998 (articoli da 27 a 30) e dalla Legge Regionale n.7 del 21 aprile 2020 “Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” (Capo III articoli da 51 a 72).

In particolare, l'articolo 52 comma 1 lettera a) della citata Legge Regionale definisce il commercio su aree pubbliche come "L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;".

Il Commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 53 comma 1 della medesima Legge Regionale, è esercitabile:

- a. sui posteggi dati in concessione;

- b. in forma itinerante: su qualsiasi area purchè non è espressamente preclusa dal comune

**D) Qual è il regime amministrativo previsto per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante?**

---

R) Ai sensi dell'articolo 60 comma 1 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7, l'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della **SCIA** al comune nel quale si intende avviare l'attività.

Pertanto, a far data dal 12/05/2020, data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale, **non è più necessario richiedere l'autorizzazione** al SUAP del Comune territorialmente competente.

La SCIA abilita l'operatore anche:

- a. all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
- b. alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
- c. all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale

**D) E' possibile l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante senza ausilio di un mezzo (autoveicolo, autocarro o banco)?**

R) La normativa di riferimento (Legge regionale 21 aprile 2020, n.7) nulla dice se l'attività in parola debba necessariamente essere esercitata con l'ausilio di

un mezzo (autoveicolo, autocarro o banco), per cui si ritiene che ciò non sia un requisito essenziale al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

**D) Le società di capitali possono svolgere attività di "venditore ambulante"?**

---

R) Sì. L'articolo 53 comma 2 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che "Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative."

**D) Come si ottiene una concessione per il commercio su posteggi? Qual è la durata prevista della concessione?**

---

R) L'articolo 54 comma 1 della Legge Regionale n.7 del 21/04/2020 prevede che "L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono **rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio**. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione."

Per il rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, ai sensi dell'articolo 55 comma 1 della medesima legge regionale, il comune predispone appositi **bandi**, in risposta ai quali gli operatori

trasmettono le domande di partecipazione ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti.

In particolare, i comuni, entro il 30 luglio di ogni anno, come disposto dai commi 2,3 e 4 dell'articolo 55 della L.R. 7/2020, trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili comunicati dai vari Comuni, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano. I comuni, successivamente, emanano i relativi bandi, pubblicandoli anche sul BURC della Regione Campania, in risposta ai quali gli operatori trasmettono le domande di partecipazione a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti.

Quanto alla durata della concessione, il comma 2 dell'articolo 54 della legge Regionale 7/2020 stabilisce che "La concessione dei posteggi ha una **durata pari a dodici anni**. Per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione, possono stabilire una durata minore, comunque non inferiore a sette ann

**D) Qual è il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare un soggetto all'interno di un mercato?**

---

R) L'articolo 54 comma 4 della Legge Regionale 7/2020 prevede che "Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta

e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento."

Un soggetto, pertanto, può essere titolare o possessore al massimo di:

- due concessioni all'interno di un mercato con numero di posteggi pari o inferiore a cento;
- tre concessioni all'interno di un mercato con numero di posteggi superiore a cento;

**D) Il titolare di quattro concessioni in un mercato con più di cento posti, quindi con l'esubero di una unità concessionaria, è soggetto alla revoca di ufficio da parte del Comune della concessione in esubero, o ha ad oggi la facoltà di cederla a terzi?**

---

R) L'articolo 54 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 2020 dispone che "Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento..".

In merito alla possibilità che una impresa titolare di concessioni di posteggio in soprannumero possa cederla o, invece, sia soggetta alla revoca d'ufficio da parte del Comune, si ritiene che le due ipotesi siano entrambe valide e non escludentisi: fintanto che il Comune non esercita il potere di revoca, l'impresa può trasferire la sua concessione nei limiti in cui ciò è consentito dall'articolo 62 della medesima legge regionale.

**D) Il titolare di quattro concessioni in un mercato con più di cento posti, quindi con l'esubero di una unità concessionaria, è soggetto alla revoca di ufficio da parte del Comune della concessione in esubero, o ha ad oggi la facoltà di cederla a terzi?**

---

R) L'articolo 54 comma 4 della Legge Regionale n.7 del 2020 dispone che "Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento..".

In merito alla possibilità che una impresa titolare di concessioni di posteggio in soprannumero possa cederla o, invece, sia soggetta alla revoca d'ufficio da parte del Comune, si ritiene che le due ipotesi siano entrambe valide e non escludentisi: fintanto che il Comune non esercita il potere di revoca, l'impresa può trasferire la sua concessione nei limiti in cui ciò è consentito dall'articolo 62 della medesima legge regionale.

**D) L'articolo 54 comma 4 Legge Regionale n.7/2020 stabilisce che nelle aree mercatali con numero complessivo di posteggi superiore a cento un soggetto giuridico nell'ambito di una area mercatale non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni.**

**Un soggetto, in qualità di ditta individuale, è assegnatario di n.3 posteggi in un mercato con più di cento posti. Lo stesso soggetto risulta contestualmente amministratore unico di una società srl, e tale società è intestataria nel medesimo mercato di 1 posteggio. E' stato chiesto di rinunciare ad uno dei quattro posteggi. E' corretta come interpretazione?**

---

R) L'articolo 54, comma 4 della Legge Regionale n.7/2020 dispone che "un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento."

La norma pone detto limite numerico per il "medesimo soggetto giuridico". Sussistendo invece diversità giuridica, nel caso di specie operano due centri di imputazione giuridica a cui fanno capo diritti ed obblighi distinti.

**D) Un operatore economico, già in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B) per il settore alimentare, può essere abilitato anche per il settore merceologico non alimentare?**

---

R) Si, presentando apposita SCIA al SUAP. L'articolo 53 comma 1 della Legge Regionale 7/2020 prevede infatti che "l'aggiunta o la sostituzione di un settore

merceologico è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio."

Per lo scopo, è possibile utilizzare il modello di SCIA per attività di commercio su aree pubbliche di tipo itinerante, compilando al suo interno il riquadro n.2 "Aggiunta o sostituzione di settore merceologico"

**D) Un operatore commerciale è titolare di due concessioni di scarsissimo valore economico e commerciale e vuole migliorare la propria posizione all'interno di una qualsiasi tipologia di mercato, attraverso acquisizione di un ramo d'azienda.**

**Nello specifico, l'operatore ha due possibilità:**

- 1. deve cedere a terzi le sue due concessioni in suo possesso e successivamente acquisire quelle ritenute di maggiore interesse commerciale ed economico, rischiando all'atto della cessione delle proprie, che non siano più disponibili quelle a cui aspirava. Oppure**
- 2. Acquisire le nuove concessioni assicurandosi il miglioramento della propria azienda e successivamente cedere le concessioni in esubero.**

**Qual'è il comportamento corretto da adottare?**

---

R) l'operatore in questo caso può produrre al SUAP del Comune territorialmente competente contestualmente la SCIA per la reintestazione delle nuove concessioni (articolo 47 della legge regionale) e la comunicazione alla rinuncia delle precedenti (applicazione analogica dell'articolo 46 commi 11 e 12 della legge regionale)

**D) Ad un operatore economico esercitante il commercio su aree pubbliche è stato revocato il posteggio in seguito a decadenza della concessione per morosità.**

**Può essere impedito all stesso di svolgere l'attività nel medesimo mercato in qualità di spuntista se in possesso di tale autorizzazione che lo abilita a tale attività? Esiste una norma che prevede tale sanzione inderdittiva, atteso che la stessa non è presente né nel regolamento della COSAP ne in quello del commercio del Comune?**

---

R) La normativa di riferimento nulla dice in merito ad eventuali sanzioni conseguenti a morosità per mancato pagamento dei canoni di occupazione.

**D) Per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita in forma itinerante di materiale di antiquariato, prima disciplinato dall'ex art.126 del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 attualmente abrogato, si applica la legge regionale n° 1/2014?**

---

R) L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. "è stato abrogato dall'articolo 6 del decreto legislativo n.222 del 2016, il quale, nel suo allegato, identifica la materia oggetto del quesito come "Commercio su area pubblica in forma itinerante – non alimentare" e la sottopone al regime amministrativo dell'autorizzazione previsto dall'art.28 comma 3 del decreto legislativo n.114 del 1998.

Il regime autorizzatorio ad opera del SUAP comunali è parimenti confermato dalla legge regionale n.1 del 2014 (in particolare articoli 31 e 40) e dalla sua circolare interpretativa (articoli 1,23,25,28,32).

Si evidenzia in ogni caso che l'abrogazione del predetto articolo 126 del regio decreto n.773 non esonera dal rispetto degli obblighi di cui al successivo articolo 128 (come modificato dalla legge 28 novembre 2005, n.246)

**D) Un comune ha istituito nell'anno 2017 un nuovo mercato ordinario ai sensi della LR 1/2014 art 40 comma 1 lettera c composto da settore alimentare (5 posteggi) e settore non alimentare (22 posteggi).**

Con la pubblicazione del bando sono stati assegnati i 5 posteggi del settore alimentare e 11 posteggi del settore NON alimentare. Successivamente, dopo l'avvio delle attività presso l'area mercatale, per l'assegnazione transitoria dei posteggi non assegnati al settore NON alimentare è stato applicato il criterio del maggior numero di presenze, in attuazione della LR 1/2014 e successiva circolare. Ora l'amministrazione vuole assegnare in modo definitivo gli 11 posteggi del settore non alimentare dell'area mercato non assegnati col primo bando.

L'art.27 punto 3 della circolare regionale prevede che i comuni trasmettano ogni anno, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 luglio, alla DG per lo Sviluppo Economico e le attività produttive della Giunta Regionale, il numero di posteggi che si sono liberati nel corso dell'anno precedente per la comunicazione al BURC. Considerato che per il mercato in oggetto, di nuova istituzione, i posteggi liberi non sono mai stati oggetto di assegnazione, è possibile procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, nel rispetto della L.R.1/2014, senza dover attendere i tempi e le relative procedure di cui all'art.27 punti 3-4-5 della circolare regionale di cui al DD 997/2014, dove si fa riferimento ai posteggi che si sono liberati nell'anno precedente?

---

R) Ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1/2014, i Comuni procedono con cadenza annuale alla rilevazione delle attività del commercio su aree

pubbliche, al fine di consentire l'elaborazione e la rappresentazione globale dei dati ai fini statistici e programmatici, prevedendone la cadenza annuale.

Come chiarito dall'articolo 24 comma 2 lettera c della circolare richiamata, la trasmissione dei dati come sopra rilevata avviene anche ai fini e in attuazione anche di quanto disposto al successivo articolo 32 comma 2 della legge, ovvero al fine di avviare il procedimento ad evidenza pubblica di assegnazione dei posteggi disponibili, precisandosi inoltre al successivo articolo 27 comma 3 della circolare che i posti che si sono resi disponibili e che vanno comunicati sono quelli "che si sono liberati nell'anno precedente".

Il citato art.32 comma 2 della legge dispone infatti che "Per il rilascio di autorizzazioni di tipo A che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale i Comuni, sede di posteggio, devono far pervenire alla Regione Campania, presso l'Ufficio regionale competente, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono. "

La norma prosegue precisando al comma 3 che ". Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i Comuni devono uniformarsi. " e al successivo comma 4 "Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. "

L'articolo 46 della legge al comma 2 stabilisce che "L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando

di concorso comunale previsto dall'articolo 32, comma 4, al quale partecipano gli operatori commerciali in possesso del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività su aree pubbliche ed i soggetti privi del titolo. “

Per quanto sopra, si ritiene che il comune dovrà obbligatoriamente ottemperare agli obblighi di comunicazione normativamente previsti